



CORTE DI APPELLO DI MILANO

DIRITTO DI COPIA E DIRITTO DI CERTIFICATO

Aggiornamento ex art. 274 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG): D.I. 25 giugno - 9 luglio 2021 - GU n. 184 del 3 agosto 2021, **in vigore dal 18 agosto 2021** e modifiche normative all'art. 269 e 269 bis del D.P.R. 115/2002 ex L. 207/2024 (in vigore dal 01/01/2025). Circolare M_DG_DAG n. 92153.U del 13 maggio 2025

DIRITTO DI CERTIFICATO: € 3.92

certificati urgenti del casellario, dei carichi pendenti e delle sanzioni amministrative dipendenti da reato: € 7,84

TABELLE DIRITTI DI COPIA

SUPPORTO CARTACEO

Pagine	senza certificazione di conformità art. 267 - tabella 6 TUSG - art. 4, comma 5, DL 193 del 2009 conv. con L. 24 del 2010				autentica art. 268 – tabella 7 TUSG - art. 4, comma 5, DL 193 del 2009 conv. con L. 24 del 2010			
	senza urgenza GDP		con urgenza GDP		senza urgenza GDP		con urgenza GDP	
da 1 a 4	1,47	0,74	4,41	2,22	11,80	5,91	35,40	17,73
da 5 a 10	2,96	1,48	8,88	4,44	13,78	6,90	41,34	20,70
da 11 a 20	5,88	2,94	17,64	8,82	15,71	7,86	47,13	23,58
da 21 a 50	11,79	5,90	35,37	17,70	19,66	9,84	58,98	29,52
da 51 a 100	23,58	11,79	70,74	35,37	29,48	14,75	88,44	44,25
oltre 100	23,58 + 9,83 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	11,79 + 4,92 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	70,74 + 29,49 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	35,37 + 14,76 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	29,48 + 11,80 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	14,75 + 5,91 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	88,44 + 35,40 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	44,25 + 17,73 ogni ulteriori 100 o frazione di 100

SUPPORTO DIVERSO DA QUELLO CARTACEO

Allegato 8 TUSG artt. 269 e 269 bis d.p.r. 115/2002 ex L. 207/2024 (in vigore dal 01/01/2025)
N.B. non si applica il diritto di urgenza di cui all'art. 270 T.U. Nei processi dinanzi al giudice di pace, gli importi dei diritti di copia previsti nella tabella di cui all'allegato n. 8 del d.p.r. 115/2002 (v. art.269, 1 comma, e art.269-bis del d.p.r. n. 115 del 2002) sono ridotti alla metà, ai sensi dell'art.271 del d.p.r. cit.
Per la trasmissione, da parte della segreteria o della cancelleria, di duplicati o copie informatiche di atti e documenti del procedimento penale, è dovuto un diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente Testo Unico.
La previsione di cui all'articolo 269-bis ha introdotto il diritto di trasmissione con riguardo al processo penale telematico.

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfettizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD)	Euro 25 per ogni supporto
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	Euro 8 per ogni trasmissione di dati

Riferimenti Normativi: Artt. 40, 266-274 e 285, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG); art. 4, commi 4 e 5, del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; art. 16, comma 14, D.L. 179/2012 – Legge 221/2012; art. 52, comma 2, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 - Artt. 192 e 196 TUSG come modificati dal D.Lgs. 149 del 2022. Artt. 269 e 269 bis del d.p.r. 115/2002 come modificati dalla L. 207/2024 (in vigore dal 01/01/2025).

Note: Il pagamento del contributo unificato, del diritto di certificato, del diritto di copia e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio è effettuato tramite piattaforma di cui all'art 5 comma 2 del D. Lgs 82/2005 ai sensi dell'artt. 192 e 196 TUSG come modificati dal D.Lgs. 149 del 2022 (Circ. DGSIA 8933.U del 6 marzo 2023). L'obbligo di utilizzo di Pago PA è circoscritto ai procedimenti civili. Nel penale è consentito il pagamento tramite marche da bollo (prov. 21 febbraio 2023 Filo Diretto - art. 285 TUSG). Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà (art 271 TUSG). Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato (art. 269 TUSG). Il rilascio di copie con urgenza si intende entro due giorni. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la



CORTE DI APPELLO DI MILANO

DIRITTO DI COPIA E DIRITTO DI CERTIFICATO

comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile (art. 16 comma 14 D.L. 179/2012 – Legge 221/2012- art. 40 T.U. spese giustizia). Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. (art. 269 comma 1 bis TUSG). Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con L. 221 del 2012 (art. 52 DL. 24 giugno 2014, conv. con L. 114 del 2014). Il diritto dovuto per le copie effettuate d'ufficio dell'atto di impugnazione penale, del ricorso e del controricorso è triplicato (art. 164 D.Lgs 271 del 1989 e smi).

Nel dossier di documentazione della legge di bilancio 2025, redatto dal Servizio Studi parlamentari si precisa che la previsione di cui all'articolo 269-bis è applicabile esclusivamente al processo penale telematico. La disposizione è finalizzata a coordinare il testo normativo con le disposizioni primarie che disciplinano il processo telematico (artt. 111-bis e 111-ter c.p.p.) e con quelle attuative (D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, da ultimo modificato dal D.M. 29 dicembre 2024, n. 217), che riconoscono ai soggetti abilitati esterni la facoltà di estrarre telematicamente duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui hanno accesso per legge. Si tratta, pertanto, sia di atti e documenti nativi digitali, sia di atti e documenti nativi analogici la cui copia sia stata inserita nel fascicolo informatico.

Arrotondamenti: *le regole applicate sono quelle previste dal regolamento Ce n. 1103/1997, in particolare dall'art. 5 di detto regolamento, e chiarite con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21/12/2001; gli importi in euro devono essere arrotondati al centesimo più vicino, tenendo conto del terzo decimale, per eccesso se la frazione è non inferiore a 0,005, per difetto se la frazione è inferiore; nel caso di più importi da contabilizzare deve essere arrotondato al centesimo ogni singolo ammontare (ad esempio: il diritto di copia cartacea va arrotondato al centesimo e poi è l'importo arrotondato che va triplicato per l'urgenza).*